

CEDAM

RIVISTA DI
DIRITTO PROCESSUALE

FONDATA NEL 1924 DA
G. CHIOVENDA, F. CARNELUTTI e P. CALAMANDREI

GIÀ DIRETTA DA
E.T. LIEBMAN, G. TARZIA e E.F. RICCI

DIRETTORI

C. PUNZI e B. CAVALLONE

COMITATO DI DIREZIONE

M. ACONE - G. BONGIORNO

V. COLESANTI - L.P. COMOGLIO

C. CONSOLO - G. COSTANTINO

C. FERRI - R.E. KOSTORIS

S. LA CHINA - S. MENCHINI

G. MONTELEONE - R. ORIANI

A. SALETTI - B. SASSANI

F. TOMMASEO - N. TROCKER

R. VACCARELLA

Gennaio-Febbraio
2017

edicolaprofessionale.com/RDP



Wolters Kluwer

IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE, FENOMENO IN VIA DI GEMMAZIONE (1)

SOMMARIO: 1. Rito e riti sommari di cognizione. – 2. La natura del rito, tra sommarietà e pienezza della cognizione. – 3. La pienezza della cognizione alla luce dell'art. 183 *bis* c.p.c. – 4. *Segue*: ulteriori considerazioni intorno all'art. 183 *bis* c.p.c. – 5. L'esperienza del procedimento per la liquidazione del compenso agli avvocati. – 6. L'appellabilità dell'ordinanza sommaria. – 7. I progetti di riforma.

1. – Guardato con scetticismo, all'indomani della sua entrata in vigore, e poco sperimentato nella pratica, nei suoi primi anni di vita, il rito sommario di cognizione è ormai parte integrante del nostro sistema processuale. Sembra una contraddizione in termini, ma tant'è. È la legge che, di fronte all'irrinunciabile necessità di individuare un meccanismo che funga da panacea di tutti i mali della giustizia, scorge nell'emblema della sommarietà – che alla prova dei fatti tale non è⁽²⁾ – il rimedio onnicomprensivo. È così che quel rito sommario viene etichettato, nel succedersi delle novelle, ora con una ora con l'altra legislatura; è così che tuttora le prospettive *de iure condendo* lo collocano in posizione di prim'ordine⁽³⁾. Quando però dai disegni astratti si passa al concreto operare del meccanismo, il sistema entra in crisi e ci si trova al cospetto di uno strumento che finisce per opporsi a sé stesso.

Non è corretto, oggi, evocare un unico rito sommario di cognizione. Ce ne sono almeno tre: quello «da codice» (art. 702 *bis* ss. c.p.c.), quello per la semplificazione dei riti (art. 14 ss. d.lgs. n. 150/2011), quello «convertito» dell'art. 183 *bis* c.p.c.⁽⁴⁾. Ognuno con caratteristiche proprie e al contempo strumento per interpretare l'altro; una sorta di reciproca simbiosi, di complementarietà.

Non sono pochi gli elementi differenziali tra gli uni e gli altri; basti pensare alla «non appellabilità» dell'ordinanza sommaria che talvolta affiora nel modello «per la semplificazione», così contraddicendo il ruolo che ha assunto l'appello – almeno fino a ieri – quale strumento per recuperare la pienezza della cognizione persa in primo grado⁽⁵⁾. Elementi

(1) Testo della relazione dal tema «Il procedimento sommario di cognizione ovvero il nuovo che avanza», tenutosi il 29 settembre 2016, presso la Corte d'Appello di Roma.

(2) V. *amplius infra* nel testo.

(3) V. *infra* § 7.

(4) Tripartizione di R. Martino, *Conversione del rito in sommario e processo semplificato di cognizione*, in *Riv. dir. proc.* 2015, 916.

(5) V. *Infra* § 6.

tuttavia che non eliminano il senso comune di un processo civile improntato alla sommarizzazione, il quale – qui ci si muove su terreni da tempo arati – intanto è di successo in quanto, pur nel rispetto delle garanzie minime costituzionali, assicura nel breve il risultato di giustizia.

2. – La pluralità dei modelli sommari che ruota intorno a quello geneticamente collocato nel codice di rito agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c. ha progressivamente incrementato le incertezze (che a dire il vero non sono mancate sin dal primo affacciarsi della riforma del 2009) intorno alla *natura* del procedimento sommario di cognizione, nell'alternativa tra «cognizione piena» o davvero «sommaria». Il discorso, soprattutto se svolto *ex ante*, potrebbe sembrare superfluo. Tuttavia, la casistica dimostra come proprio la varietà dei modelli oggi presenti stimoli sul tema una qualche riflessione, da cui d'altra parte la giurisprudenza non si sottrae.

L'idea dominante nel pensiero del riformatore era con ogni probabilità quella di introdurre un rito che fosse «sommario», non solo nel nome, ma anche nella sostanza: di qui la formula utilizzata nell'art. 702 *ter* comma 3 c.p.c. che richiama l'istruzione «non sommaria» per giustificare la conversione del rito (così ritenendo implicitamente tale quella da svolgersi in sede sommaria); di qui il richiamo – nel comma 5 art. 702 *ter* c.p.c. – alle dinamiche del rito cautelare⁽⁶⁾; di qui ancora la sua collocazione sistematica tra i modelli sommari.

L'esigenza di sommarietà è tuttavia da subito tradita da altri sintomi di dichiarata pienezza della cognizione⁽⁷⁾, nonché da un *iter* che, seppure semplifica la vita del giudice (abilitato a dinamiche meno regimentate) non pari effetto assicura alle parti (onerate da atti introduttivi cadenzati da preclusioni rigide alla stregua, se non più, di quelle ordinarie)⁽⁸⁾.

L'ago della bilancia si è poi spostato verso la pienezza dell'istruzione via via che il modello si è altrove diffuso: così con il d.lgs. n. 150/2011 sulla riduzione e semplificazione, in cui il sommario è valso quale procedimento esclusivo in sostituzione di altri speciali (già regolati extracodice). Vero è che in questo contesto il «modello sommario»⁽⁹⁾ è valso a sostituire pro-

⁽⁶⁾ Ancorché con non poche differenze, quanto meno nell'uso dell'aggettivo «rilevanti» da riferire agli atti di istruzione, a differenza di quelli di rito cautelare, ammissibili nei limiti degli «indispensabili» (art. 702 *ter* comma 5° c.p.c.).

⁽⁷⁾ Si consideri ancora la distinzione tra l'istruzione «piena» – presente nel modello sommario dell'art. 702 *ter* comma 5° c.p.c. – ed istruzione «parziale» comune a tanti riti sommari noti al codice o ad alle leggi speciali.

⁽⁸⁾ Sulle preclusioni v. *amplius infra* § 4.

⁽⁹⁾ Per la distinzione tra «riti» e «modelli» nel d.lgs. n. 150/2011, v. R. Tiscini,

cedimenti speciali (massimamente sommari in quanto) a struttura camerale, ma vero è anche che nel far ciò la stessa Relazione illustrativa al decreto suggerisce l'idea di un rito in grado di assicurare la pienezza della cognizione⁽¹⁰⁾. Così ancora con l'art. 183 *bis* c.p.c. che lo ha consacrato quale processo alternativo a quello ordinario, rimettendo la scelta ad una valutazione discrezionale e insindacabile del giudice, rispetto a cui poco spazio (salvo il contraddittorio) residua alle parti.

Sarebbe a questo punto il caso di abbandonare l'idea di dover collocare quel rito in una categoria precostituita (cognizione piena o sommaria⁽¹¹⁾, formale o deformalizzata), se non altro perché tanti sono i riti sommari quanti sono i contesti processuali che li accolgono. Eppure, è la giurisprudenza – di legittimità, se non di costituzionalità, oltre che di merito – ad avvertire tuttora la necessità di incasellare il giudizio in una categoria piuttosto che in un'altra, prendendo posizione sul punto, seppure sotto lo stimolo della situazione contingente⁽¹²⁾.

Un dato è sicuro. Anche a volerne privilegiare le forme sommarie – o semplificate che siano – nessun attentato alla Costituzione è consumato, alla condizione che nelle dinamiche di quel procedimento funzionino da faro i principi del giusto processo. Conclusione a cui giunge da tempo la Corte costituzionale in linea generale ed a cui è giunta di recente proprio con riferimento al rito sommario⁽¹³⁾.

Varrà dunque la pena di spendere qualche ulteriore riflessione sulla natura del procedimento sommario di cognizione, muovendo proprio dagli impulsi offerti dalle prassi applicative. Anticipando sin d'ora la quali-

Commento all'art. 3, in La semplificazione dei riti civili, a cura di B. Sassani e R. Tiscini, Roma 2011, 3 ss.

⁽¹⁰⁾ Pur essendosi rilevata, nella Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 150/2011, «l'opportunità della riconduzione al rito sommario di cognizione delle numerose fattispecie presenti nella legislazione speciale regolamentate mediante l'adozione delle forme del procedimento in camera di consiglio stabilite dagli articoli 737 e ss. cod. proc. civ.», la stessa osserva come il modello del procedimento sommario di cognizione sia «inteso come giudizio a cognizione piena sia pure in forme semplificate ed elastiche rispetto ai due residui irriducibili snodi del rito ordinario offerti dagli articoli 183 e 189 del codice di procedura civile».

⁽¹¹⁾ Anche perché si tratta di categorie in fase di dissesto, tra le quali la ricerca di una vera linea di confine si fa progressivamente più difficile (M. Fabiani, *Le prove nei processi dichiarativi semplificati*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2010, 795).

⁽¹²⁾ Che si tratti di processo a cognizione piena, ma deformalizzato è quanto afferma la Cassazione a più riprese (tra le varie Cass. 10 luglio 2012, n. 11512). Sul tema si tornerà.

⁽¹³⁾ In particolare, in relazione al procedimento dell'art. 29 d.lgs. n. 150/2011 sull'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio (Corte cost. 10 marzo 2014, n. 42, *ivi*, 2014, 976; Corte cost. 19 luglio 2013, n. 226, *ivi*, 2013, 3328; Corte cost. 12 luglio 2013, n. 190, *ivi*, 2013, 2728; Corte cost. 23 gennaio 2013, n. 10, *ivi*, 2013, 239; Corte cost. 23 gennaio 2013, n. 10, in *Giur. cost.* 2013, 239).

ficazione che meglio delle altre illumina il cammino della giurisprudenza e che finisce per lasciarsi preferire nel sentire diffuso del pensiero teorico, si dirà che trattasi di rito sommario nel nome, ma a cognizione piena nella sostanza, nel senso che l'indagine del giudice non può sacrificarsi, né in punto di allegazioni, né in punto di articolazioni istruttorie (non quindi *cognitio* parziale sui fatti di causa o limitata sotto il profilo dei mezzi di prova ammessi). Si tratta piuttosto di un rito proiettato sulla deformalizzazione, nel senso di poterne semplificare le dinamiche a parità di intensità dell'accertamento cognitivo rispetto a quello ordinario⁽¹⁴⁾. In altri termini, è vincente la definizione quale procedimento a cognizione piena⁽¹⁵⁾, ma dalle forme semplificate (seppure con l'accortezza di calarne i relativi caratteri nella realtà di ciascuno dei tre modelli in cui si manifesta).

Questi in estrema sintesi gli indici sintomatici che evocano la cognizione piena.

Vi si colloca innanzi tutto la dicitura dell'art. 702 *ter* comma 5° c.p.c., secondo cui il giudice procede agli atti di istruzione «rilevanti», seppure «nel modo che ritiene più opportuno» e ancorché debba sempre garantirsi il contraddittorio. A parità di istruzione (fondata sulla «rilevanza» delle prove, nell'accezione più tradizionale che al termine riserva il processo), il vantaggio in termini di economia processuale si guadagna sulla «semplifi-

(14) Nella sostanza, il rito è costruito – quanto all'uso delle forme, non ai presupposti della cognizione – sulla falsariga di quello cautelare. Anche il contraddittorio (inevitabilmente imposto, quale garanzia ineliminabile) è ridotto al minimo indispensabile (Cass. 15 gennaio 2015, n. 592).

(15) Vasta la dottrina che, occupandosi della natura del nuovo modello «sommario», ha preso posizione a favore di quella pienamente cognitiva (senza alcuna pretesa di completezza, G. Balena, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Foro it.* 2009, V, 328; R. Caponi, *Un modello recettivo delle prassi migliori: il procedimento sommario di cognizione*, *ivi*, 2009, V, 337; P. Biavati, *Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2010, 188; L. Dittrich, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.* 2009, 1587. In posizione contraria rispetto a questa impostazione si pone chi ne sostiene la natura sommaria, sulla scia dell'orientamento – piuttosto diffuso in dottrina in epoca non troppo recente – secondo cui può definirsi a cognizione piena solo il giudizio ordinario o comunque un rito estremamente formalizzato in cui il giudice sia privato di forti poteri discrezionali, soprattutto in ambito istruttorio (per tutti, in relazione all'ultima novità normativa, A. Proto Pisani, *Ancora una riforma a costo zero del processo civile*, in *Foro it.* 2009, V, 23; S. Menchini, *L'ultima «idea» del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il procedimento sommario di cognizione*, in *Corriere giur.* 2009, 1031). Posizione questa, tuttavia, ad oggi recessiva, quanto meno nel pensiero della Corte costituzionale che – come visto nel testo – non esita a negare che il modello ordinario sia assicurato da copertura costituzionale e che la cognizione piena debba operare solo in base a regole predefinite.

cazione delle forme», nello svolgimento, sia dell'istruttoria, sia dell'evolversi delle singole fasi di causa.

Quanto al primo aspetto, non sono rinunciabili le regole che presiedono alla qualità della prova⁽¹⁶⁾, ma lo sono quelle relative alla sua formazione in giudizio⁽¹⁷⁾. È indubbio perciò – conclusione a cui si giunge oggi alla luce dei primi anni di esperienza, ma non scontata nel suo primo apparire⁽¹⁸⁾ – che non sono banditi a priori taluni mezzi di prova in ragione della natura «sommaria» dell'istruzione, la relativa compatibilità dovendosi misurare con il procedimento in concreto pendente, piuttosto che con le sue dinamiche astratte.

Conferma della natura piena della *cognitio* nel rito sommario sta nella recente novella apportata all'art. 702 *quater* c.p.c. che ha ristretto l'istruttoria in appello agli atti «indispensabili» (*olim* «rilevanti»): segno che il rimedio impugnatorio non va più letto quale sede per recuperare la cognizione piena mancata in primo grado⁽¹⁹⁾, bensì quale (ordinario) secondo controllo di un giudizio pienamente cognitivo avvenuta già in prime cure.

3. – Sostegno della tesi che avalla la pienezza della cognizione nel rito sommario si individua poi nel nuovo art. 183 *bis* c.p.c., in cui il modello sommario appare del tutto «fungibile» rispetto a quello ordinario⁽²⁰⁾: se non fossero entrambi a cognizione piena, non si spiegherebbe la convertibilità dell'uno con l'altro⁽²¹⁾.

Il nuovo meccanismo di «conversione» del rito (da ordinario in sommario) stimola piuttosto qualche ulteriore considerazione (ed impone qui una breve digressione rispetto al discorso generale che si sta compiendo),

⁽¹⁶⁾ Ad esempio, limiti oggettivi e soggettivi della prova testimoniale. In questi termini R. Martino, *Conversione del rito ordinario*, cit., 923.

⁽¹⁷⁾ Ad esempio, testimonianza senza capitoli, ma con il giuramento del testimone, CTU senza formulazione dei quesiti (ancora R. Martino, *op. loc. cit.*).

⁽¹⁸⁾ Soprattutto nel pensiero teorico, ma con il sostegno di taluna giurisprudenza di merito, si era prospettata l'idea che il rito sommario fosse incompatibile con alcuni mezzi di prova, *in primis*, la CTU. Nel tempo, è prevalsa l'opinione contraria (Trib. S. Angelo Lombardi, 11 maggio 2010, in *Il civilista* 2010, 13, con nota di D'Apollò; Tribunale S. Angelo Lombardi, 20 novembre 2009, in *Foro it.* 2010, V; Trib. Mondovì, 5 novembre 2009, *ivi*, 2009, I, 3506).

⁽¹⁹⁾ Così invece sostengono coloro che aderiscono alla natura non piena della cognizione.

⁽²⁰⁾ Ne è conferma la Relazione Illustrativa alla novella dell'art. 183 *bis* c.p.c.

⁽²¹⁾ In questi termini R. Martino, *Conversione del rito*, cit., 926.

non solo per la sua migliore comprensione, ma anche per illuminare la strada del sommario «da codice», in taluni punti tuttora rimasti oscuri.

Quanto ai parametri su cui il giudice deve fondare la valutazione di convertibilità del rito (da ordinario in sommario), l'art. 183 *bis* c.p.c. evoca una indagine da svolgere intorno alla «complessità della lite» e dell'«istruzione probatoria». La discrezionalità del giudice è quindi contingentata, non solo dall'istruttoria richiesta, ma anche dal tasso di complessità della controversia, il quale – a sua volta – dipende dall'oggetto della cognizione, tanto in punto di fatto, quanto in punto di diritto. Questi parametri erano stati evocati nelle prime interpretazioni del rito sommario da codice degli artt. 702 *bis* ss. c.p.c., ma si era pure profilata l'idea che la conversione andasse valutata solo in base all'intensità dell'«istruzione». Il nuovo art. 183 *bis* c.p.c. amplia il quadro di riferimento e conferma (quanto già sostenuto)⁽²²⁾ che la conversione va valutata non solo in base all'intensità della istruzione, ma anche della complessità (in fatto o in diritto) della causa. Il che vale – a prescindere dalle formule utilizzate nei relativi testi di legge – in maniera bidirezionale, sia per la conversione da sommario in ordinario (art. 702 *ter* comma 3° c.p.c.), sia in senso inverso, nel passaggio da ordinario a sommario (art. 183 *bis* c.p.c.).

In sintesi, dunque, questi i parametri su cui fondare la conversione del rito (sintetizzabili nella «complessità della lite»): 1) semplicità/complessità in punto di fatto: a) in relazione ai fatti allegati, ovvero b) alla prova dei relativi fatti; 2) semplicità/complessità in punto di diritto: anche se causa semplice in termini di allegazioni, a «complicarla» soccorrono le questioni giuridiche ad essa sottese. Se la prima ipotesi è sempre appartenuta all'idea di conversione da sommario in ordinario, la seconda ha nel tempo trovato una maggiore resistenza, tanto sul piano teorico quanto nella pratica applicativa⁽²³⁾. Oggi che la conversione è consentita anche in direzione opposta – e che sarebbe un *non sense* ammettere parametri differenziali nel passaggio in uno o nell'altro verso – non può che avallarsi pure la seconda strada.

Quanto invece all'attività istruttoria, domina l'idea della semplificazione delle forme: la conversione da ordinario in sommario sarà perciò possibile solo per cause capaci di accogliere l'assunzione di prove in maniera defor-

⁽²²⁾ R. Tiscini, *Commento all'art. 702 ter*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da L. P. Comoglio-C. Consolo-B. Sassani-R. Vaccarella, vol. V, 2, Milano 2014, 633 ss., spec. 646 ss.

⁽²³⁾ Sia consentito rinviare sul punto ancora a R. Tiscini, *Commento all'art. 702 ter*, cit., 646.

malizzata e la via dell'art. 183 *bis* c.p.c. sarà perciò sbarrata ove tale deformalizzazione si riveli incompatibile con il contenuto della controversia. Il che non implica decisione con modello sommario esclusivamente «allo stato degli atti». Quando necessaria, l'istruttoria deve esserci e deve essere piena ed appropriata al tipo di controversia; il fatto è che la valutazione dell'intensità della prova va compiuta caso per caso e presuppone soluzioni (quanto all'ammissibilità di questo o quel mezzo istruttorio) di volta in volta diverse, seppure tutte ispirate alla semplificazione delle forme (non alla riduzione quantitativa degli strumenti probatori ammessi) ⁽²⁴⁾.

4. – Plurime questioni interessano l'esegesi dell'art. 183 *bis* c.p.c.; alcune di esse valgono quale spunto di riflessione sul rito sommario nel suo complesso (sulla sua natura in particolare) e meritano perciò qui attenzione.

Si pone *in primis* il problema di coordinare il meccanismo di conversione con il regime di preclusione, operante, sia nel rito ordinario, sia in quello sommario ⁽²⁵⁾. La conversione è contemplata «alla prima udienza» ⁽²⁶⁾, in un momento in cui, maturate le preclusioni in punto di allegazioni, ancora sono aperti i termini per le richieste istruttorie, profilo su cui

⁽²⁴⁾ Ad esempio, nel procedimento *ex art.* 29 d.lgs. n. 150/2011 per le controversie sull'indennità di esproprio, lo svolgimento di una CTU si ritiene quasi necessario (così puntualmente Cass. 29 gennaio 2014, n. 1904), pur in linea generale rallentando lo svolgimento del giudizio. D'altra parte, la necessità di taluni mezzi istruttori si avverte vieppiù nelle materie destinate alla trattazione deformalizzata del d.lgs. n. 150/2011 dove la scelta per il sommario non proviene dalle parti, ma dalla legge.

⁽²⁵⁾ Il sistema delle preclusioni imposto alle parti negli atti introduttivi stona nel procedimento sommario di cognizione rispetto all'idea di costruire un modello deformalizzato, in cui non si vuole sacrificare la pienezza della cognizione, ma solo ospitarla in una struttura semplificata in cui sia possibile con ciò guadagnare del tempo nella conclusione dei giudizi. Tuttavia, fermo restando un certo scetticismo nella scelta di fondo, va anche considerato che esso rende oggi il procedimento meglio compatibile con le dinamiche dell'art. 183 *bis* c.p.c. Il passaggio dal rito ordinario a quello sommario avrebbe creato più di un problema se il primo fosse stato segnato dalle preclusioni negate nel secondo. Pur non mancando tuttora questioni problematiche (quanto meno in relazione alle barriere istruttorie), i due sistemi processuali paiono coordinati, proprio in ragione di un quasi corrispondente regime preclusivo in ordine all'attività assertiva.

⁽²⁶⁾ Il testo della norma induce a ritenere che si tratti della prima udienza del rito ordinario in cui si discute della convertibilità o al massimo nello scambio di memorie che abbia concesso il giudice (su richiesta di parte). Vi è chi (P. Della Vedova, *Alcune riflessioni intorno all'art. 183 bis del codice di rito civile ed al giudizio sommario di cognizione*, in www.judicium.it) ritiene invece che la «stessa udienza» a cui si riferisce la norma possa anche essere la prima udienza di rito sommario, ove sia avvenuta la conversione. Questa soluzione, oltre che scontrarsi con il dato testuale dell'art. 183 *bis* c.p.c. non pare utile nella prospettiva della celerità.

sussistono le maggiori differenze tra processo ordinario e sommario⁽²⁷⁾. Se nel giudizio ordinario la relativa barriera si impone alla prima udienza (o nello scambio delle memorie scritte dell'art. 183 comma 6 c.p.c.), nel rito sommario «da codice» essa manca di espressa previsione e dipende perciò dalle valutazioni dell'interprete.

Si è da subito osservato – non a torto – come l'attribuzione al giudice del potere di valutare «istruzione probatoria» e «complessità della lite» ai fini dell'eventuale transito verso il sommario onera le parti di arrivare all'udienza⁽²⁸⁾ con le richieste istruttorie «in tasca», onde evitare che la decisione sia assunta «alla sprovvista». Il che di fatto anticipa una preclusione che, seppure non enunciata, opera per implicito. Le rigidità sono attenuate dalla possibilità che le richieste istruttorie siano formulate (non già alla stessa udienza, bensì) attraverso lo scambio delle memorie ed il successivo rinvio di udienza (possibilità che tuttavia ha la contropartita di aggravare le dinamiche di un rito che dovrebbe operare all'insegna di celerità e semplificazione)⁽²⁹⁾.

Che l'introduzione del modello sommario – e con esso la bidirezionale possibilità di conversione – provochi una accelerazione in punto di preclusioni istruttorie non è una novità dell'art. 183 *bis* c.p.c., bensì accompagna il rito sommario di cognizione «da codice» sin dalla sua introduzione. È indubbio che il rischio di una conversione su cui riflettere alla prima udienza (tanto se si tratta di quella sommaria dell'art. 702 *ter* c.p.c., ove la causa sia iniziata con ricorso, quanto se essa sia quella dell'art. 183 c.p.c., qualora il processo sia stato introdotto con citazione) determina un implicito onere per le parti di arrivare a tale udienza con la più trasparente descrizione dei profili probatori della causa, in modo tale da condizionare la scelta del giudice. Di qui l'idea – venuta diffondendosi con l'introdu-

(27) In effetti, l'imposizione di preclusioni anche nel rito sommario di cognizione ha creato più di un problema, su cui non è questa la sede per riflettere. Anche sul punto sia consentito rinviare a R. Tiscini, *Commento all'art. cit.*, 616. Si pone ad esempio il problema dei poteri delle parti dopo gli atti introduttivi ed il maturare delle relative barriere, in particolare dell'attore intorno alla possibilità di allegare nuovi fatti all'udienza o in quella dell'art. 183 c.p.c. in caso di conversione (sul punto v. T. Tivoli, 4 novembre 2010).

(28) La conversione del rito può e deve avvenire alla prima udienza di trattazione, non quindi a quella di comparizione, se poi il giudice rinvia l'udienza stessa (qualora vi siano delle nullità da sanare oppure *ex art.* 185 c.p.c. per il tentativo di conciliazione richiesto dalle parti). Questa la posizione di R. Martino, *Conversione*, cit., 929 che tutto sommato sembra condivisibile.

(29) Di qui le osservazioni critiche di chi ravvisa nello scambio delle memorie un appesantimento del rito (A. Tedoldi, *La conversione del rito ordinario nel rito sommario ad nutum iudicis (art. 183 bis c.p.c.)*, in questa *Rivista* 2015, 490 ss., spec. 508).

zione dell'art. 702 *bis* ss. c.p.c. – che intorno alle richieste istruttorie maturi una «preclusione implicita»⁽³⁰⁾. Tesi questa che il nuovo meccanismo dell'art. 183 *bis* c.p.c. non può che confermare.

Si badi bene però: preclusione implicita non vuol dire costruzione artificiosa di una preclusione che la legge non contempla⁽³¹⁾; vuol dire piuttosto allertare le parti in ragione di una dinamica «molto probabile» che il rito tenderà ad assumere⁽³²⁾ (non quindi un meccanismo *contra legem*, bensì un mero comportamento processuale auspicato ed auspicabile nell'interesse degli stessi protagonisti del processo).

Vi è poi la questione del contraddittorio sul profilo della convertibilità del rito, da assicurare sempre, su questo come su qualunque altra questione rilevata d'ufficio in virtù di principio generale appartenente al sistema (art. 101 comma 2° c.p.c.). Esso si può realizzare in forma orale (alla stessa udienza) o scritta⁽³³⁾, anche qui con scambio di memorie⁽³⁴⁾ e rinvio di udienza⁽³⁵⁾. Trattasi di meccanismo che non trova corrispondenza nell'art. 702 *ter* c.p.c. in caso di mutamento del rito in direzione opposta. In quest'ultimo contesto, la legge si fa meno carico di assicurare il contraddittorio forse per un sentire diffuso che colloca il rito ordinario – nel quale quello sommario andrebbe a convertirsi – all'apice delle garanzie proces-

⁽³⁰⁾ Sulle preclusioni implicite in relazione alle richieste istruttorie sembra orientata la giurisprudenza (Trib. Varese 18 novembre 2009). Fortemente contrario a qualsiasi forma di «preclusione funzionale» A. Tedoldi, *La conversione*, cit., 511.

⁽³¹⁾ Ipotesi questa inaccettabile nel nostro sistema in cui il *favor* per le preclusioni, per quanto forte e radicato, non può spingersi al punto di imporre termini perentori che la legge non contempla.

⁽³²⁾ Che il procedimento sommario non sia cadenzato da preclusioni istruttorie rigide destinate a maturare alla prima udienza è conclusione a cui perviene la Corte di Cassazione. Dal momento che è bene sempre sostenere la deformalizzazione del rito, Cass. 18 dicembre 2015, n. 25547 nega alcuna forma di preclusione istruttorie e sollecita la deformalizzazione (in specie, con riferimento alla fase giurisdizionale dei procedimenti disciplinari nei confronti dei notai). Va pur detto che occorre differenziare caso da caso ed individuare una soluzione piuttosto che l'altra in relazione alla specificità del singolo rito (vantaggio questo assicurabile proprio da un modello destrutturato quale il sommario).

⁽³³⁾ Contro il deposito di memorie scritte A. Tedoldi, *La conversione*, cit., 508-511, ne rileva l'inutile appesantimento procedimentale. Ritiene poi una contraddizione che il giudice fissi un termine per chiedere per iscritto alle parti di esporgli le ragioni della non semplicità o semplicità della causa (segno, già di per sé, che la causa non è semplice).

⁽³⁴⁾ Secondo R. Martino, *Conversione*, cit., 930, anche se testualmente l'art. 183 *bis* c.p.c. lasci intendere il contrario, deve individuarsi in capo al giudice un obbligo di concedere il termine per il deposito di memorie (con conseguente rinvio di udienza) sulla sola questione della convertibilità del rito.

⁽³⁵⁾ Testualmente, stabilisce l'art. 183 *bis* c.p.c. che il giudice può disporre la conversione con ordinanza non impugnabile «previo contraddittorio, anche mediante trattazione scritta».

suali; sicché, forse, si potrebbe ritenere superfluo appesantire il procedimento per assicurare alle parti il potere di contraddire su un profilo (la conversione in ordinario) che finisce per rivelarsi per esse in ogni caso conveniente. Tuttavia, che anche tra le righe dell'art. 702 *ter* c.p.c. traspaia l'esigenza di sentire le parti è soluzione condivisa dai più.

A prescindere dai riferimenti testuali delle singole norme interessate, vi è sempre il faro dell'art. 101 comma 2° c.p.c. ad illuminare la strada del contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio (che perciò colora di sé anche l'iter dell'art. 702 *ter* c.p.c.); il che vieppiù vale se si considera che la conversione è disposta con ordinanza «non impugnabile».

Nulla di nuovo aggiunge dunque l'art. 183 *bis* c.p.c. su una questione interpretativa che già alla luce dei principi generali conduce al medesimo risultato; sicché, oggi come ieri si può ben ritenere che – ferma restando l'assoluta discrezionalità del giudice nel gestire il transito da un rito all'altro (data l'incensurabilità della relativa decisione) – è certo che su questo profilo il contraddittorio tra le parti vada assicurato, in forma scritta o orale che sia.

5. – Torniamo dunque – ed in conclusione, per questo profilo – sul problema della natura del rito sommario di cognizione (pur nelle plurime vesti che esso assume). Si è già detto come sia la stessa giurisprudenza a prendere posizione sul punto, talvolta per implicito, ma altre volte – più spesso, di frequente – per via esplicita. Vi è un caso controverso di interesse notevole (sia in passato, sia nella sua veste attuale) che offre un utile spunto di riflessione conducendo la Corte di cassazione – nel prospettare una soluzione originale rispetto a quelle che l'hanno preceduta in relazione alla situazione contingente – ad esprimersi sulla natura del rito sommario.

Si tratta delle liti intorno alla liquidazione del compenso all'avvocato già sottoposte al procedimento dell'art. 28 l. n. 794/1942 ed oggi confluite nel modello sommario di cognizione (art. 14 d.lgs. n. 150/2011). È questo un rito speciale tradizionalmente utilizzato solo per le controversie riguardanti il *quantum* del dovuto, con esclusione di tutte quelle relative all'*an* della debenza, al diritto al compenso in sé. All'indomani della riforma, si era posto il dubbio se la modifica intorno al procedimento avesse inciso anche sul suo ambito di applicazione, se quindi quel rito operasse – come nel previgente sistema – solo per contestare la quantificazione del compenso all'avvocato, ovvero se potesse estendersi all'esistenza della pretesa⁽³⁶⁾.

⁽³⁶⁾ La giurisprudenza precedente era stabile nel ritenere che riguardasse solo il *quantum* (per tutte, Cass. 10 agosto 2007, n. 17622; Cass. 9 settembre 2008, n. 23344, in *Foro it.* 2009, I, 1824, con nota contraria di Cipriani e De Luca; Cass. 4 giugno 2010, n. 13640).

Nell'optare per la soluzione più ampia ed onnicomprensiva, la Cassazione⁽³⁷⁾ trae spunto proprio dalla natura di «cognizione piena del giudizio», oltre che di esclusività del rito (sotto quest'ultimo profilo, tenuto conto del fatto che nel sistema sulla semplificazione dei riti è bandita ogni possibilità di conversione, né di trattazione *ab origine* della lite nelle forme ordinarie)⁽³⁸⁾.

La pronuncia è significativa nel discorso che si sta svolgendo⁽³⁹⁾, evincendosi da essa che:

a) È sempre bene distinguere (anche sotto il profilo della natura del

⁽³⁷⁾ Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002, in *Foro it.* 2016, I, 1712, con osservazioni di A. Barone e nota di C.M. Cea, secondo cui «Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della l. n. 794 del 1942 – come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 – devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'“an” della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda». Nello stesso senso Cass. 11 gennaio 2017, n. 548. In direzione contraria Cass. 14 giugno 2016, n. 12248, in *Giustciv.com*, 27 ottobre 2016, con nota Amendolagine; Cass. 5 ottobre 2015, n. 19873; Cass. 13 ottobre 2014, n. 21544. Anche presso la giurisprudenza di merito la questione è tuttora controversa. Nel primo senso Trib. Foggia 25 settembre 2012, in *Giusto proc. civ.* 2013, 127; nel secondo (in linea con l'orientamento tradizionale) Trib. Mantova 4 ottobre 2016; Trib. Milano 22 settembre 2016.

⁽³⁸⁾ Il previgente sistema accoglieva plurime alternative, nell'ipotesi in cui la contestazione si estendesse all'esistenza della prestazione. La causa poteva essere instaurata sin dall'inizio nelle forme del processo di ordinaria cognizione, poteva essere introdotta quale opposizione al decreto ingiuntivo eventualmente ottenuto sulla quantificazione, ovvero ancora poteva confluire nel processo ordinario a seguito di conversione del rito speciale (ove la contestazione sull'“an” della prestazione fosse sopravvenuta rispetto all'istaurazione della causa). Introdotto il nuovo modello processuale dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, si pose il dubbio se tali alternative fossero con esso compatibili. Esclusa la possibilità di conversione del modello sommario in giudizio ordinario – e reso quindi il procedimento dell'art. 14 cit. unica via percorribile – si ritennero non più invocabili né il rito ordinario, né la conversione di quello sommario in ordinario. Quanto all'opposizione al decreto ingiuntivo, essa avrebbe pure potuto contemplarsi, ma nelle modalità evocate dallo stesso art. 14 cit. (sommario, quindi).

⁽³⁹⁾ Nel prendere posizione nei termini visti, la Corte aderisce all'opzione interpretativa già evocata da G. Balena, *Commento all'art. 14*, in *La «semplificazione» dei riti e le altre riforme processuali 2010-2011*, a cura di C. Consolo, Milano, 2012, 191 ss., spec. 196; De Luca, *Nuove norme e vecchi problemi del procedimento per la liquidazione degli onorari degli avvocati*, in *Giusto proc. civ.* 2013, 127. Le alternative avrebbero potuto essere quelle della separazione delle cause, ovvero della conversione del rito alla quale tuttavia osta, nella nuova disciplina, l'espressa esclusione del potere dell'art. 702 ter comma 3 c.p.c. (vd. retro nt. precedente). Sul tema, per tutti, oltre a G. Balena, *op. cit.*, 196, anche A. Chizzini, *Concinnatio. Note introduttive al d.lgs. n. 150/2011 sulla cd. semplificazione dei riti*, in *Giusto proc. civ.* 2011, 969 ss., spec. 990; R. Tiscini, *Commento all'art. 3*, in *La semplificazione dei riti civili*, cit., 32, e Id., *Commento all'art. 14*, cit., 132; Abbamonte, *Commento all'art. 14*, in *Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, a cura di R. Martino e A. Panzarola, Torino 2013, 185 ss., spec., 188; M. Filiberto, *Liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato*, in *Riordino e semplificazione dei procedimenti*

rito) la tipologia di sommario di volta in volta in considerazione (in specie, tra il sommario «da codice», convertibile nel rito ordinario, e quello sulla semplificazione del d.lgs. n. 150/2011, che tale conversione esclude). Si conferma così la pluralità di modelli, ciascuno con propri ambito e disciplina che lo rende non poco difforme dall'altro e dotato di autonomia⁽⁴⁰⁾.

b) Il procedimento sommario – *in primis*, quello per la semplificazione, ma non meno gli altri – è caratterizzato da una cognizione piena, tale da poter accogliere liti in passato sottratte alla gestione sommaria proprio in ragione della loro eccessiva «sommarietà». Uno dei motivi sottesi al diffuso sentire secondo cui il procedimento speciale dell'art. 28 cit. non poteva accogliere la contestazione sul diritto al compenso della debenza era infatti la sua incapacità ad assicurare una cognizione piena (tenuto conto proprio della sommarietà); ostacolo questo – a dire della Corte di cassazione – da ultimo eliminato dall'introduzione (con l'art. 14 cit.) di un modello sommario nella forma, ma pienamente cognitivo nella sostanza.

Non è dato sapere se sul problema specifico da ultimo esaminato la soluzione destinata a prevalere resterà quella prospettata da Cass. n. 4002/2016: è indubbio che vi è contrasto in seno alla Corte Suprema (come presso i tribunali di merito). Né d'altra parte è facile superare in via definitiva la diversa opzione che, negando la decidibilità nelle forme sommarie della controversia sul *quantum*, si colloca in sintonia con quanto piuttosto chiaramente dichiarato nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2011).

Per quanto qui interessa, può dirsi tuttavia che l'esigenza di enunciare con la forza di una distesa motivazione le ragioni strutturali che giustificano la scelta – *in primis* proprio quella di etichettare come «cognizione piena» il rito sommario – è sintomo dell'interesse, seppur al prezzo di forzare un po' la mano, a varare soluzioni dirompenti ma tutto sommato più equilibrate nella prospettiva del risultato misurabile in termini di economicità dei giudizi e di «modernità» del processo⁽⁴¹⁾.

Nello stato della nostra attuale legislazione (in una prospettiva *de iure condendo*, non meno che *de iure condito*)⁽⁴²⁾ che punta a fare del sommario

civili. Commento al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, a cura di F. Santangeli, Milano 2012, 496 ss., spec. 521.

⁽⁴⁰⁾ Il che non toglie valore all'utilità – già segnalata in principio – di leggere gli uni alla luce degli altri.

⁽⁴¹⁾ Senza entrare nello specifico del problema concreto, basti rilevare come l'apertura del rito speciale alle controversie sull'*an* della prestazione professionale ha il pregio di evitare il rischio della dichiarazione di inammissibilità della lite complessa (vertente su *an* e *quantum*) per doversi poi riproporre la domanda nelle forme ordinarie.

⁽⁴²⁾ Sulle proposte di riforma, v. *infra* § 7.

un surrogato della cognizione piena, imponendolo in via sostitutiva del processo ordinario di cognizione, è bene abituarsi all'idea di una sommarietà onnicomprensiva, in grado di accogliere ogni controversia, quale che ne sia l'oggetto e la complessità. Nato per un circoscritto contenzioso, è per la forza espansiva che gli assegna la legge che il modello sommario si rende *bon a tout faire*. Non può perciò destare scalpore l'idea di invocarlo in una causa in cui tra cliente ed avvocato sia posta in discussione la prestazione in sé, oltre che la sua quantificazione. D'altra parte, è questa – non va negato – la soluzione meglio semplificante per un processo che, seppure pensato per discutere della mera quantificazione di somme dovute a titolo di onorari, ha buon gioco nell'evolversi, nelle frequenti prassi applicative, alla luce delle difese delle parti, in giudizio dall'oggetto complesso.

6. – Poche parole sull'appellabilità dell'ordinanza sommaria.

Le novità normative (sia quella che restringe l'ambito dei *nova* in appello – quanto alla articolazione dei mezzi istruttori – sia quella che bandisce il filtro dal modello sommario)⁽⁴³⁾ sono il sintomo di una duplice e forse contraddittoria funzione del secondo grado di giudizio in questo contesto. Per certi profili, ne viene meno il ruolo di sede per recuperare (in seconde cure) la cognizione piena mancata in primo grado: conferma, questa, del fatto che l'accertamento completo sui fatti di causa è assicurato sin da principio e non necessita di integrazioni in seconde cure⁽⁴⁴⁾, ma al contempo che di un secondo controllo di merito pure nel sommario si può fare a meno, come in effetti si fa a meno in taluni riti speciali per la semplificazione (ove l'ordinanza sommaria è esplicitamente non appellabile)⁽⁴⁵⁾: segno, anch'esso, dell'esigenza di distinguere all'interno di un unico prototipo, una pluralità di riti, ciascuno con peculiarità proprie non esportabili altrove.

Sotto altri aspetti, si rivaluta la centralità dell'appello sottraendolo al filtro dell'art. 348 *bis* c.p.c. Si è già osservato come la scelta si mostri discutibile⁽⁴⁶⁾. Con difficoltà si immagina una parte che, al momento di

⁽⁴³⁾ Entrambe introdotte con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012.

⁽⁴⁴⁾ È pur vero che la novella del 2012, nel restringere la portata dell'istruttoria nell'appello sommario, contestualmente riduce quella del giudizio ordinario (art. 345 c.p.c.). Il che continua a segnare un *discrimen* tra l'appello sommario e quello del giudizio ordinario. Tuttavia, la novità non sposta di molto i termini della questione intorno alla natura del sommario ed all'incidenza interpretativa che su di essa ha avuto in passato la disciplina dell'appello.

⁽⁴⁵⁾ Così in relazione proprio al rito dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, come anche in diversi altri procedimenti speciali regolati dallo stesso d.lgs. n. 150/2011.

⁽⁴⁶⁾ Di là dal fatto che, tanto meno opera quel farraginoso strumento «filtrante», tanto meglio è.

introdurre il giudizio – e dunque di optare per un rito o l'altro – si orienti verso il modello sommario bilanciando la valutazione sui vantaggi dell'appello per mancanza dello strumento «filtrante» (una sorta di sconfitta pronosticata che scoraggia in partenza) ⁽⁴⁷⁾. Vale piuttosto il contrario, ed osserva perciò Panzarola ⁽⁴⁸⁾ con argomento dirimente: «per una sorta di eterogenesi dei fini, la esclusione del filtro in appello relativamente al rito sommario del c.p.c. può finire – sia pure in ipotesi particolarissime – per disincentivarne l'impiego. Si può infatti immaginare che colui che propone la domanda giudiziale, dinanzi alla scelta se utilizzare il rito ordinario, o il sommario, opti per quello, a preferenza di questo, quando sia fortemente persuaso della fondatezza delle proprie ragioni: in tal modo infatti, una volta conseguita la (a suo giudizio prevedibile) vittoria in primo grado, costringerebbe l'avversario a sottoporre il suo (eventuale) appello al filtro di ammissibilità (insussistente invece nel rito sommario). Non mancheranno in altri termini, soggetti che – nella situazione descritta – saranno proclivi a scegliere il rito ordinario, in quanto, pur se più lungo e complesso del sommario, apre la strada ad una sentenza che dovrà essere “filtrata” dal giudice superiore».

Merita qualche riflessione poi l'opportuna scelta della recente giurisprudenza di legittimità di sottrarre linfa vitale alla linea interpretativa che – seppure in tono minoritario – ha ritenuto appellabile la sola ordinanza di accoglimento (non quella di rigetto) in virtù della cattiva fattura dell'art. 702 *quater* c.p.c., il quale, nell'evocare l'appello, rinvia all'ordinanza del comma 6° art. 702 *ter* c.p.c. – apparentemente pensata per descrivere l'efficacia esecutiva delle sole ordinanze di accoglimento, ma in realtà rappresentativa pure della capacità a valere quale titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione – non anche del comma 5° ⁽⁴⁹⁾, genericamente evocativo tanto dell'accoglimento, quanto del rigetto. Non ha avuto incertezze la Corte di cassazione nel negare nuove forme di giudicato *secundum eventum litis* ⁽⁵⁰⁾. Una fermezza che, si auspica – ma non vi sarebbe ragione per pensare il contrario – non sarà abbandonata in

⁽⁴⁷⁾ È come ipotizzare che, al momento di proporre la domanda, quella parte già pensi di cadere soccombente in primo grado e dover perciò accedere al giudizio di seconde cure. Una valutazione, questa, che difficilmente trova riscontro nella pratica: di regola – tenuto conto anche delle normali pulsioni umane – chi agisce giudizialmente lo fa pensando (a torto o a ragione) di vincere le cause, non certo di uscirne perdente!

⁽⁴⁸⁾ A. Panzarola, *Commento agli artt. 348 bis e ter*, in *Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, cit., 624 ss., spec. 646.

⁽⁴⁹⁾ Sul tema, *amplius, si vis*, R. Tiscini, *Commento all'art. 702 quater*, cit., 669.

⁽⁵⁰⁾ Cass. 27 marzo 2014 n. 7258; Cass. 14 marzo 2013, n. 11465; Cass. 26 giugno 2014 n. 14502; Cass. 2 novembre 2015, n. 22387, che invoca altrimenti la violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e tutela del diritto di difesa. Nello stesso senso già

futuro, anche perché soluzione semplificante⁽⁵¹⁾ nella prospettiva dell'economia dei giudizi⁽⁵²⁾.

7. – I pendenti progetti di riforma aprono ulteriori orizzonti al rito sommario di cognizione. Il d.d.l. approvato dalla Camera dei Deputati il 10 marzo 2016, contenente la «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile» (elaborato dalla Commissione ministeriale presieduta dal Presidente Berruti) prevede che il modello sommario – senza possibilità di conversione, con proprie specificità e perciò da aggiungere agli altri, a conferma della pluralità dei modelli⁽⁵³⁾ – divenga il rito esclusivo per tutte le controversie in cui il tribunale giudica in composizione monocratica⁽⁵⁴⁾, così relegando il giudizio ordinario in posizione minoritaria (solo per quelle a decisione collegiale)⁽⁵⁵⁾. La scelta è di cam-

App. Milano 14 marzo 2013. In senso contrario, negando l'appellabilità dell'ordinanza di rigetto, App. Roma 7 marzo 2012, n. 1321.

⁽⁵¹⁾ Per tutte, basti pensare alle incertezze cui sarebbe stato esposto il soccombente sul provvedimento di rigetto di fronte all'alternativa – all'epoca incerta presso le Corti di merito – tra il riproporre la domanda o impugnare la decisione negativa. Sugli altri possibili rischi che la diversa soluzione poteva prospettare, sia ancora una volta consentito rinviare a R. Tiscini, *Commento all'art. 702 quater*, cit., 667.

⁽⁵²⁾ La Cassazione prende posizione anche sulla natura e sulla struttura del rimedio impugnatorio, su cui fin troppo lacunoso si era mostrato il legislatore del 2009. Ancora Cass. 19 maggio 2015, n. 10211, in *Giust.civ.com* 2016.

⁽⁵³⁾ Quanto ai modelli preesistenti, anche essi dovrebbero essere sottoposti a revisione, in sintonia con l'innovazione così introdotta. Si prevede infatti di «modificare le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e individuare i procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado».

⁽⁵⁴⁾ Questo il testo della delega *in parte qua*: «collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato «rito semplificato di cognizione di primo grado», nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, prevedendo che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi, e assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario».

⁽⁵⁵⁾ Questo il punto della delega: «prevedere l'obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito semplificato di cognizione». Salvo a non voler contestualmente rivalutare la collegialità e sottrarre il contenzioso al giudice monocratico di tribunale, in decisa controtendenza rispetto agli ultimi anni; prospettiva che tuttavia non sembra avere cittadinanza nelle intenzioni del riformatore. Vi è in effetti un punto della delega, in cui si mira a «modificare i casi in cui il tribunale giudica in compo-

po, seppure lo scetticismo con cui si guarda oggi alla concretizzazione di progetti di legge approvati e mai varati induce a non spendere sul disegno di legge troppe considerazioni che potrebbero presto rivelarsi carta straccia.

Basti perciò una banale osservazione conclusiva agli occhi di tutti. La storia si ripete. Si vive oggi l'esperienza già all'epoca sperimentata con il «procedimento sommario» del codice del 1865: esso – nato per un contenzioso circoscritto e del tutto minoritario – solo in un secondo momento ed in ragione della sperimentazione concreta ha preso il sopravvento rispetto a quello «formale», tramutandosi così nel «rito ordinario di cognizione» del codice vigente.

Due i messaggi lanciati dall'esperienza storica: da un lato, che l'alternanza tra sommarietà e pienezza della cognizione appartiene da tempo a fascinosi *slogan* legislativi, ma non esprime una graduazione in termini di prevalenza dell'uno sull'altro (questa la ragione per cui è auspicabile che il *discrimen* perda il ruolo di un tempo); da un altro, che è illusorio pensare che i mali della giustizia siano risolvibili con il transitare da uno all'altro strumento. Il gioco non vale la candela: non ha pagato in passato e non pagherà ora. Piuttosto, si provoca così scontento tra gli operatori del diritto, costretti a rincorrere un frenetico legislatore alla ricerca del vaso di Pandora nel nome della «ragionevole durata del processo». Sia consentito pensare che tutto questo è talmente poco ragionevole da doversi guardare con scetticismo all'auspicio che così facendo il processo possa diventare davvero «ragionevole».

ROBERTA TISCINI

Professore associato nell'Università «La Sapienza» di Roma

sizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie». L'eccessiva genericità della direttiva – quasi in bianco, si direbbe – non consente di fare pronostici intorno all'effettiva concretizzazione della novella.